



Comune di Ussana
Provincia Sud Sardegna
AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER ACCEDERE AL BENEFICIO “REIS” DI CUI ALLA L.R n. 18/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

In esecuzione della DGR n. 34/25 del 11.08.2021 e della propria Determinazione n. 113 del 30/05/2023, rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento del beneficio “REIS” di cui alla L.R n. 18/2016, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

PARTE PRIMA – REIS

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'art. 8 di questo bando.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i:

- i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna;
- per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Per accedere al REIS inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ISEE ordinario o ISEE corrente (qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa del nucleo familiare riguardante un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari) **fino a euro 12.000,00**;

- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, **non superiore alla soglia di euro 40.000,00**;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE **non superiore a una soglia di euro 8.000,00**, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso **tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4**, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un **valore ISR** (indicatore della situazione reddituale) **pari o inferiore alla soglia di povertà** rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia di povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia di povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 componenti e più	2,40	2.627,88	31.534,56

** Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, **può essere utilizzato anche l'ISEE corrente** fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. **Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.***

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.Lgs. 171/2005).

ARTICOLO 3 – INCOMPATIBILITA' TRA REIS E RDC (REDDITO DI CITTADINANZA)

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. **il Rdc e il REIS sono incompatibili**: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.

2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;

b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste **anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM)**.

ARTICOLO 4 – PRIORITA' DI ACCESSO

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al **valore ISEE** del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a **particolari caratteristiche del nucleo** medesimo. Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Per consentire al Comune di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente, **il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi**.

Priorità 1: ISEE euro 0,00 – 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e più	€ 2.730,00	€ 455,00

Priorità 2: ISEE euro 3.001,00 – 6.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e più	€ 2.430,00	€ 405,00

Priorità 3: ISEE euro 6.001,00 – 9.360,00 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	€ 140,00

2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e più	€ 1.920,00	€ 320,00

Priorità 4: ISEE euro 9.360,00 fino a 12.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e più	€ 1.620,00	€ 270,00

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ARTICOLO 5 – DEROGHE

In deroga all'articolo 3 del presente bando:

5a) l'ammissione alla misura regionale REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RDC, con importi fino ai 100,00 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

5b) soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RDC con minori, la soglia per accedere al REIS di cui al precedente punto è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite di accesso è determinato in euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del RDC stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	€ 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5a)

Nuclei con 1 minore	€ 200,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5b)
Nuclei con 2 minori	€ 300,00	
Nuclei con 3 minori	€ 400,00	
Nuclei con 4 o più minori	€ 455,00	

Nelle fattispecie sopra elencate 5a) e 5b), il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia certezza in merito alla quota di sussidio RDC spettante al beneficiario, **il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RDC.**

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI ACCESSO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda compilata e debitamente firmata dal richiedente, potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia (nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente), e dovrà essere corredata dalla documentazione seguente, pena la sua inammissibilità:

- **copia del documento d'identità del richiedente e destinatario (se diverso dal richiedente) in corso di validità;**
- **copia dell'attestazione ISEE ordinaria oppure attestazione ISEE corrente (nei casi previsti dalla legge) in corso di validità.**

In caso di ammissione al beneficio, tutti i requisiti di accesso alla misura dovranno essere dichiarati alla data di presentazione della domanda e posseduti dal richiedente per tutta la durata dell'intervento. Questi saranno desunti ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati. Il Servizio Sociale provvederà ad effettuare verifiche periodiche anche a campione, volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ed il mantenimento dei requisiti di accesso durante tutto il periodo di godimento del sussidio. Pertanto, il beneficio inizialmente riconosciuto verrà rimodulato qualora dovessero verificarsi dei mutamenti della condizione dei beneficiari e qualora si accertassero delle incongruità. Resta inteso che il beneficiario ha l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della sua condizione intervenuta successivamente al momento della presentazione della domanda.

Il Servizio Sociale, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, provvederà a predisporre una graduatoria degli ammessi e degli esclusi nel rispetto delle direttive impartite dalla RAS e dal presente Bando, che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nell'albo pretorio.

L'istanza dovrà essere presentata improrogabilmente **entro il 21 Giugno 2023** utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando attraverso le seguenti modalità:

- a) posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it;
- b) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente nei seguenti orari:
 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00;
 - Lunedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.00;

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Ussana.

Mail: m.tronci@comune.ussana.ca.it Tel: 070/91894312-340
p.piredda@comune.ussana.ca.it

ARTICOLO 7 – PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (salvo i casi previsti dall'articolo 8 del presente bando) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, di differire l'avvio dei progetti.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle équipe multidisciplinari.

È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione. Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al REIS se non ad eccezione del "Premio scuola", di cui all'articolo 11 del presente bando.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre

Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 8 – CASI ECCEZIONALI SENZA VINCOLO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

Non sono vincolati alla partecipazione ad un Progetto personalizzato di inclusione attiva:

- i nuclei familiari composti da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
- per i nuclei familiari che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale, anche con il raccordo dei servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva;
- i nuclei familiari con particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di una attività extra-domestica e pertanto la partecipazione al progetto di inclusione attiva.

ARTICOLO 9 – PROGETTI SPERIMENTALI

Sono previsti due possibili interventi rivolti alle famiglie con minori:

- **Dote educativa** a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.
- Attivazione di **Percorsi di Sostegno alla Genitorialità** qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

Per entrambi gli interventi, potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

ARTICOLO 10 – SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

I beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito del Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. I servizi potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono

altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER STABILIRE LE SPECIFICHE PREMIALITA' IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), il Comune potrà far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale. Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE A VALERE SUI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Il Comune di Ussana provvederà ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per quanto concerne i progetti di Inclusione attiva, si ricorda che la Regione riconosce un costo fino a euro 3.000 per semestre per ogni patto di inclusione sociale, con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio se non ad eccezione del "Premio scuola".

Nel caso si attivino i progetti sperimentali, per garantire l'efficacia e la continuità di un intervento, può essere ammesso un costo fino a 6.000 per un anno. Per i beneficiari individuati nell'articolo 5, non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

ARTICOLO 13 – DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Inoltre si procederà con la **revoca** del contributo REIS nei seguenti casi:

- Mancata accettazione da parte del nucleo familiare del Progetto personalizzato di inclusione attiva, senza giustificati motivi,
- Reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- Uso distorto del contributo economico REIS;
- Interruzione senza alcun giustificato motivo del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- Mancata comunicazione al Servizio Sociale di ogni variazione nella composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta successivamente rispetto al momento di presentazione della domanda, che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsto dal presente Bando.

Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate specificatamente.

ARTICOLO 14 - RICORSI

Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di Ussana con gli stessi mezzi previsti per presentare l'istanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non perverranno ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa sulla privacy è resa in applicazione delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o "GDPR").

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di USSANA sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di USSANA, con sede in USSANA (SU) in piazza Municipio 1, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.
Il PLUS 21 è contitolare del trattamento dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Ussana è Sinatra Pietro Francesco – e-mail: rpd@comune.ussana.ca.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità:

Procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi REIS, verifiche autocertificazioni, anche presso soggetti esterni, nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo derivante.

Il Comune di USSANA fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 GDPR).

Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di USSANA per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell'attività relativa al procedimento in oggetto e per adempimenti legati ad obblighi di legge.

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel pieno rispetto dell'art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse.

Dati degli utenti

Al fine di poter consentire l'erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle normative vigenti, il Comune di USSANA raccoglierà i seguenti dati relativi agli utenti: Nome - Cognome - Codice fiscale - Indirizzo - Città - Cap - Provincia - Recapiti Telefonici - Indirizzi E-mail – codice IBAN – ISEE e altri dati necessari all'espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi.

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:

- a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale.
- b) Il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:
 - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
 - inviare comunicazioni relative all'espletamento della procedura in essere.

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l'informativa sarà aggiornata e sarà comunicata all'interessato.

Destinatari del trattamento

I destinatari dei dati personali raccolti sono:

- soggetti che forniscono i servizi connessi alla riscossione dei pagamenti (ad esempio bonifico bancario, carta di credito);
- altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi dati

personali;

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a:

- Comune capofila PLUS 21;
- INPS – SIUSS;
- Regione Autonoma Sardegna;
- Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate;
- Servizi per il lavoro;
- Altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti REIS.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- c) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR);
- d) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR);
- e) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR);
- f) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR).

Modifiche all'informativa sulla privacy

Le modifiche sulla presente informativa saranno effettive non appena pubblicate sul nostro sito.

A chi rivolgersi

Per l'esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi a:

Comune di Ussana

Telefono: 070918941;

E-Mail: info@comune.ussana.ca.it;

PEC: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it

Ussana, lì 30/05/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Maria Antonietta Tronci